

N. 28-1/2025 R.G.P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Locri

Sezione Unica Civile

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Andrea Amadei	- Presidente
dott. Giuseppe Cardona	- Giudice rel. ed est.
dott.ssa Martina Castaldo	- Giudice

sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di

e di

);

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio.
2. – Emerge la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 27 c. II ccii, perché i ricorrenti abitano in Bianco (RC).
- 2.1. – L'articolo 66 ccii consente ai membri della stessa famiglia di presentare un'unica domanda di accesso a una delle procedure di cui all'articolo 65 c. I ccii, tra le quali vi è la liquidazione controllata, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Nel caso di specie i due ricorrenti sono coniugi tra di loro e non sono emersi elementi per ritenere che attualmente non convivano.
- 2.2. – Non risulta la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del ccii.
- 2.3. – Dato il rinvio a quasi tutte le norme del titolo III in quanto compatibili (v. art. 65 c. II ccii), chi chiede l'apertura della liquidazione controllata deve depositare la documentazione prescritta dall'articolo 39



ccii, tenendo conto della propria concreta situazione.

A seguito del provvedimento di fissazione dell'udienza del 2 dicembre 2025 i due ricorrenti hanno depositato l'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 39 c. II ccii; per il resto si rinvia alla dichiarazione del gestore della crisi di completezza della documentazione esaminata, dato che, ad esempio, ai signori [REDACTED] e [REDACTED] non potrebbe essere chiesto il deposito di un bilancio (benché i ricorrenti non abbiano depositato tutti i documenti richiamati nel loro ricorso introduttivo, o comunque tale deposito non risulti al momento della decisione: vi sono infatti solo i documenti aventi i numeri 2, 10, 14 e 25).

2.4. – I due istanti hanno prodotto anche la relazione dell'o.c.c. ai sensi dell'articolo 269 c. II ccii, contenente, oltre alla valutazione di completezza e di attendibilità della documentazione depositata dai debitori, un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di costoro, nonché l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.

2.5. – I ricorrenti sono in stato di sovraindebitamento perché hanno accumulato un debito rispettivamente di € 63.580,54 e di € 38.632,85 (quantomeno alla data della relazione dell'o.c.c.; si precisa comunque che la situazione debitoria della [REDACTED] deriva dal mutuo di cui è debitore lo stesso signor [REDACTED], quindi il totale del debito è di € 63.580,54) e hanno un reddito che, al netto dei costi necessari per il loro mantenimento, non potrebbe garantire loro l'integrale adempimento di tali debiti.

I signori [REDACTED] e [REDACTED] dispongono invero di un patrimonio immobiliare e mobiliare che, se liquidato, potrebbe consentire loro tale pagamento.

Tuttavia, poiché il "sovraindebitamento" è definito come "stato di crisi o di insolvenza" (v. art. 2 c. I lett. c) ccii) e che lo "stato di crisi" si identifica con l'inadeguatezza dei "flussi di cassa prospettici" a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, l'evidente squilibrio (evidenziato nella relazione particolareggiata) tra la differenza tra le entrate e le uscite ordinarie previste e il totale dei debiti accumulati nel corso degli anni fa ritenere sussistente il requisito previsto dall'articolo 2 c. I lett. c) ccii.

2.6. – Poiché i due ricorrenti dispongono di un immobile in piena proprietà, la cui valutazione (sia pure al netto delle spese presumibilmente necessarie per la vendita, che non potrebbe essere a condizioni di mercato dato che si svolgerà nell'ambito di un'esecuzione forzata, individuale oppure concorsuale) non è irrisoria, anche se – sembra – sia stata effettuata utilizzando una valutazione secondo valori di mercato (si veda l'allegato 14 del ricorso), si procederà oltre senza valutare negativamente la



manca di una specifica attestazione ai sensi dell'articolo 269 c. II ultimo periodo ccii. Infatti la (verosimile) presenza di attivo da distribuire ai creditori emerge dal paragrafo "attivo liquidabile" presente nella relazione particolareggiata.

3. – Vi sono dunque i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di entrambi i ricorrenti.

4. – Con riguardo alle altre richieste contenute nel ricorso, si osserva quanto segue.

4.1. – La liquidazione controllata comporta l'acquisizione di tutto il patrimonio, nonché dei redditi futuri (fino all'eventuale esdebitazione) di chi vi è sottoposto, i quali devono essere liquidati e devono essere distribuiti tra i creditori ammessi al passivo secondo dei criteri fondati sul principio della *par condicio creditorum*.

I beni mobili registrati non rientrano tra le esclusioni previste dall'articolo 268 c. IV ccii.

La possibilità di una vendita anti-economica dell'autovettura acquistata dal signor [REDACTED] nell'anno 2023, allo stato, è da escludere (si tratta infatti di un veicolo semi-nuovo) e comunque non può costituire oggetto di valutazione in questa sede.

Date le esigenze precisate dai ricorrenti (anche nelle note autorizzate), si può invece autorizzare il ricorrente a usare tale autovettura fino alla sua liquidazione, ai sensi dell'articolo 270 c. II lett. e) ccii.

4.2. – Inoltre, poiché l'immobile di proprietà è l'abitazione dei due debitori e, ai sensi dell'articolo 275 c. II ccii, si devono applicare le disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili, si deve richiamare l'articolo 216 c. II ccii, il quale a sua volta richiama l'articolo 147 c. II ccii e pertanto consente (senza che sia necessaria alcuna autorizzazione) ai debitori sottoposti alla liquidazione controllata di continuare a usare la casa di abitazione fino alla sua vendita. Non è il caso di approfondire ulteriormente l'argomento; la possibilità di emettere un ordine di liberazione qualora ad esempio i debitori non collaborino con gli organi della procedura nel corso della liquidazione controllata non può costituire un argomento di discussione in questa sede, ma semmai soltanto nel corso della liquidazione concorsuale, laddove se ne ravvisi la necessità.

4.3. – I ricorrenti hanno chiesto di *“disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione”*, sostenendo che il 12 gennaio 2026 è prevista la vendita forzata dell'immobile di loro proprietà e che, in caso di vendita e di assegnazione



del prezzo al singolo creditore procedente, *“verrebbe meno la fattibilità del piano di liquidazione in ambito concorsuale”*.

In realtà, nell'ambito della liquidazione controllata, non si può discutere di “piani” e di “fattibilità”, perché i debitori devono mettere a disposizione tutto il loro patrimonio e i loro redditi futuri fino a una certa data (con le esclusioni previste dalla legge).

Dopo l'apertura della liquidazione controllata, dato che l'articolo 270 c. V ccii richiama anche l'articolo 150 ccii, per legge (e quindi non sulla base di uno specifico provvedimento giudiziale contenente una misura protettiva) le azioni esecutive individuali sul patrimonio facente parte della massa attiva da liquidare non possono essere iniziate e quelle già cominciate non possono proseguire, “salvo diversa disposizione di legge”. Pertanto, per esemplificare, se il creditore procedente della procedura n. 55/2015 R.G.Es. vanta il privilegio di natura processuale previsto dall'articolo 41 del d. lgs. n. 385/1993, il processo esecutivo proseguirà, dato che vi è una specifica disposizione di legge che deroga al principio posto dagli articoli 270 c. V e 150 ccii (cfr. Cass. Civ. n. 22914/2024). Se invece il creditore procedente non vanta tale privilegio, il processo esecutivo si arresterà automaticamente senza che sia necessaria l'adozione di una pronuncia in tal senso (cfr. nel medesimo senso Tribunale di Milano, sentenza n. 758/2024 del 7 novembre 2024, in dirittodellacrisi.it). Non è questa la sede per stabilire se si possa applicare l'articolo 216 c. X ccii (e quindi se sia possibile per il liquidatore giudiziale chiedere la prosecuzione della vendita forzata e “rappresentare” la massa dei creditori nell'esecuzione forzata individuale, evitando così il rischio che il ricavato della vendita sia attribuito a un solo creditore).

Insomma, con l'apertura della liquidazione controllata non è prevista l'adozione di specifiche misure protettive.

4.4. – A parere del collegio, spetta al giudice delegato la statuizione sui limiti di reddito da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

Si ritiene però possibile – anche in questa sede – effettuare una prima indicazione, di natura provvisoria, tenendo conto di tutti gli elementi finora acquisiti. Resta inteso che tale indicazione può essere rivista dal giudice delegato qualora si verificano dei mutamenti nelle circostanze o si prospettino dei fatti finora non esaminati.

Il nucleo familiare dei signori [REDACTED] e [REDACTED] è composto soltanto dai due ricorrenti.

L'o.c.c. ha affermato che il reddito mensile totale del predetto nucleo familiare sia di € 2.417,00 al mese e che le spese mensili siano pari a € 2.205,00.



A parere del collegio si deve sicuramente escludere la voce “assicurazione casa, famiglia, salute” pari a € 150,00 al mese, dato che

- se si tratta di polizze che assicurano una rendita, queste devono essere liquidate a seguito dell’apertura della liquidazione controllata;
- se invece vi sono delle assicurazioni in caso di malattia, si ritiene che la voce “visite specialistiche e terapie”, pari a € 300,00 mensili, unitamente al “fondo riserva” di 100 euro mensili e alle spese per farmaci (€ 200,00 al mese), possano essere sufficienti.

Il “mantenimento” del debitore e della sua famiglia non può essere infatti limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, perché comunque deve essere ragguagliato a una misura che possa costituire anche premio e incentivo per l’attività produttiva e reddituale svolta. Tuttavia tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (previsto dall’articolo 36 Cost.), in quanto deve sempre considerarsi che i ricorrenti (se sono in stato di sovraindebitamento) sono debitori verso una (consistente, almeno in senso quantitativo) collettività di debitori concorrenti.

Ciò posto, non essendo possibile “acquisire” *sic et simpliciter* le attestazioni dei ricorrenti, quantomeno in mancanza di approfondimenti da parte del gestore della crisi, si deve avere riguardo a parametri oggettivi esterni – quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l’ammontare dell’assegno sociale minimo INPS (cfr. nel medesimo senso Tribunale di Piacenza, sentenza del 23 dicembre 2024, Pres. Brusati, est. Tiberti, in dirittodellacrisi.it).

Ebbene, l’assegno sociale per il 2025 è di € 538,69 al mese per tredici mensilità. Supponendo di moltiplicarlo per due, la soglia minima da cui partire potrebbe essere fissata in € 1.200,00 al mese.

Tenendo conto di ciò, ma anche dell’età dei due ricorrenti e del fatto che le altre voci sono perlopiù modeste e corrispondono a spese non meramente voluttuarie, la soglia mensile che può restare ai due ricorrenti può essere fissata in misura pari a duemila euro al mese.

Viene fatta salva ogni possibile diversa valutazione da parte del giudice delegato, sulla base di novità o anche di elementi preesistenti ma successivamente acquisiti.

4.5. – Il giudice delegato, in base alla situazione concreta che si verrà a creare, potrà assicurare con propri provvedimenti più specifici che ai creditori sia comunque “garantito” il credito come sopra determinato. Per adesso si può prevedere che l’INPS (e qualunque altro debitore dei signori XXXXXXXXXX) versi l’intero suo debito (nei confronti dei due ricorrenti) in favore della procedura e che la procedura assicuri il versamento della somma di € 2.000,00 al mese ai due ricorrenti (ovviamente una volta



ottenuta tale disponibilità; ad esempio, se per un mese verrà ottenuta la somma di € 1.800,00, tale importo sarà versato ai signori [REDACTED] e [REDACTED] e non vi sarà possibilità di successivo recupero).

4.6. – Benché la questione non sia stata approfondita, sembra che il signor [REDACTED] subisca mensilmente una trattenuta di € 170,00 sulla propria pensione, versata a Credito Emiliano s.p.a. (si veda anche l'elenco dei creditori presente nella prelazione particolareggiata).

E' allora il caso di precisare che, in ossequio alla *par condicio creditorum*, tale trattenuta deve cessare con l'apertura della liquidazione controllata.

5. – Può essere nominato liquidatore lo stesso o.c.c. a cui si è rivolto il debitore, non sussistendo motivi in contrario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede:

1) dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED]

e di [REDACTED]

2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;

3) nomina liquidatore il gestore già incaricato dall'o.c.c., cioè la dottoressa **Giuseppina GARASCI'** (c.f. GRS GPP 81P50 H224Q);

4) ordina ai debitori di depositare (se giuridicamente possibile) entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo tribunale;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 ccii;

6) ordina la consegna e il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando [REDACTED] a utilizzare l'autoveicolo Ford Nuova Fiesta targato GR755ED fino alla data della sua vendita; avverte che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 c. II ccii;

7) avverte che

- dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268 c. IV



ccii come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 142 ccii (riguardante lo spossessamento ai danni del debitore, la comprensione nella liquidazione anche dei beni pervenuti durante la procedura dedotte le passività e la possibilità di rinunciare ad acquisire i beni del debitore qualora i costi per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo), dell'articolo 143 ccii in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli articoli 150 e 151 ccii in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

8) stabilisce in ordine al limite di cui all'articolo 268 c. IV lett. b) ccii, che i debitori possano avere per le necessità familiari l'importo di € 2.000,00 al mese per dodici mensilità, che ogni somma dovuta ad [REDACTED] e a [REDACTED] **dovrà essere versata alla procedura** e che la procedura dovrà successivamente versare ai due debitori la somma di € 2.000,00 al mese (o tutta la minor somma eventualmente ricavata nel singolo mese);

9) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione cessano la loro operatività;

10) avverte il debitore che ai sensi dell'articolo 282 ccii l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'articolo 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 280 ccii sulle quali dovrà riferire il liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

11) dispone che il liquidatore

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35 c. IV – *bis* del d.lgs. n. 159/2011 come previsto



dall'articolo 270 c. III ccii;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'articolo 272 ccii;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine nel fascicolo informatico per l'approvazione da parte del g.d., avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'articolo 273 ccii;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'articolo 270 c. VI ccii;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 280 e 282 c. II ccii ai fini dell'esdebitazione;

12) avverte il liquidatore che

- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

- si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo



stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 ccii;

13) ordina che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati di costoro, in particolare (in base anche alle visure catastali prodotte dal gestore della crisi)

- sulle unità immobiliari poste in Bianco (RC), censite nel catasto fabbricati di Bianco al foglio 16, particella 609, subalterno 5 e nel catasto terreni del Comune di Bianco al foglio 16 particella 793 (per la rispettiva quota di proprietà);

- sull'autoveicolo Ford Nuova Fiesta targato GR755ED;

14) dispone che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il registro delle imprese.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.

Il giudice rel. ed est.

dott. Giuseppe Cardona

Il Presidente

dott. Andrea Amadei

